Università degli Studi di Trento
14 ottobre 2026

Software e Intelligenza Artificiale: tutela della proprietà intellettuale e valorizzazione dell'innovazione

Secondo Andrea Feltrinelli

Francesco Flora

IL SOFTWARE: la definizione giuridica

Secondo l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) è espressione di un **insieme organizzato e strutturato di istruzioni (o simboli)**, contenuti in qualsiasi forma o supporto (nastro, disco, film, circuito), capace - direttamente o indirettamente - di **far eseguire o far ottenere una funzione, un compito od un risultato particolare** per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell'informazione

La natura giuridica e la struttura del software

- **Bene giuridico immateriale**

È costituito da un **insieme di istruzioni** destinate a far svolgere determinate operazioni a un elaboratore

- Si distingue principalmente in:
 - ***codice sorgente*** (forma del programma leggibile e modificabile dal programmatore)
 - ***codice oggetto*** (forma del programma tradotta in un linguaggio eseguibile dall'elaboratore)
- Può essere realizzato attraverso vari linguaggi di programmazione

La natura immateriale e la complessità strutturale del software ne rendono articolato l'inquadramento giuridico e le forme di tutela

IL SOFTWARE come oggetto di tutela multilivello

La tutela del software varia in base alla legislazione nazionale applicabile nei Paesi in cui viene **prodotto** o **distribuito**.

Strumento	Oggetto di Tutela
Diritto d'autore	- Programma per elaboratore - Lavori preparatori
Brevetto	- Soluzioni tecniche con requisiti di brevettabilità
Informazione aziendale segreta	- Informazioni e conoscenze tecniche riservate

Principali fonti di riferimento

Strumento di tutela	Fonte normativa italiana
Diritto d'autore	Legge 22 aprile 1941 n. 633 – c.d. Legge sul diritto d'autore o **LdA**
Informazione aziendale segreta	D.lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale o **CPI**)
Brevetto	- D.lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale o **CPI**) - Convenzione sul Brevetto Europeo firmata il 5.10.1973 (European Patent Convention o **EPC**)

La diffusione internazionale del software rende rilevante il coordinamento tra i diversi ordinamenti giuridici

La tutela internazionale (convenzionale) del software

Convenzione di Berna, 1886	Accordo internazionale che garantisce il riconoscimento reciproco del diritto d'autore tra nazioni aderenti
Accordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)	Accordo internazionale promosso dall'Organizzazione Mondiale del commercio secondo cui il codice sorgente e il codice oggetto sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna
Direttiva 2009/24/CE	Armonizza a livello UE la tutela del software (oggetto, titolarità, decompilazione, interoperabilità), recepita in Italia con il D.Lgs. 518/1992 confluito nella LDA
Direttiva (UE) 2016/943	Armonizza a livello UE le norme a tutela dei Segreti commerciali e del know how aziendale
Direttiva (UE) 2019/790	Copyright nell'ambiente digitale e analisi automatiizzata dei dati (Text & Data Mining – TDM)
Reg. 2024/1689 (AI Act)	Sviluppo e utilizzo dell'IA

IL SOFTWARE per il diritto d'autore

- Art. 1, co. 2, LdA: i programmi per elaboratore sono opere protette dal diritto d'autore **come opere letterarie**

- Art. 2, n. 8, LdA: in particolare, sono compresi nella protezione «i programmi per elaboratore, **in qualsiasi forma espressi** purché **originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore**»

OGGETTO DELLA TUTELA

La legge sul diritto d'autore protegge (art. 2, n. 8, LdA – art. 2 Direttiva 2009/24/CE):

- purché originale (ossia frutto della creazione intellettuale dell'autore), **la forma espressiva del programma**
- non le idee e i principi su cui il software è basato, comprese le interfacce
- non l'algoritmo in sé, in quanto idea o principio.

Le forme espressive del software tutelate dal diritto d'autore

In particolare, sono tutelati:

- il **codice sorgente**
- il **codice oggetto**
- il **materiale preparatorio per la progettazione del programma**. Per «lavori preparatori» si intendono le **elaborazioni progettuali di carattere tecnico-informatico** che precedono la realizzazione del programma (quali ad es. diagrammi, carte di flusso, schemi progettuali), **se originali.**

Cass. civ., sez. III, 1 agosto 2023, n. 23473 - il confine tra idea funzionale e materiale preparatorio

- **Caso.** Alcuni medici avevano contribuito all'ideazione di un software destinato alla gestione dei percorsi assistenziali di soggetti affetti da dipendenze. Sostenevano di essere autori del software perché avevano **concepito il sistema, indicato le funzioni e fornito documenti e schemi** successivamente utilizzati dai programmatori.
- **Decisione.** Non basta aver spiegato **cosa deve fare il programma**. Per essere "materiale preparatorio" tutelabile ai sensi dell'art. 2, n. 8, l.d.a., il materiale deve essere **sufficientemente tecnico e specifico da consentire la successiva realizzazione del programma**: ad esempio diagrammi di flusso, descrizioni algoritmiche, strutture tecniche. Le semplici indicazioni sul risultato desiderato o sull'interfaccia non sono sufficienti.

Esempio pratico: algoritmo, software e tutela dell'innovazione

Un gruppo di ricerca sviluppa un nuovo algoritmo per ottimizzare la gestione energetica di una rete elettrica.

- Il semplice **principio matematico alla base dell'algoritmo** non diventa automaticamente un'opera protetta dal diritto d'autore. Se però il gruppo realizza:

- una specifica **implementazione informatica**;

- **codice sorgente originale**;

- **documentazione tecnica**;

- una particolare **architettura software**;

Questi elementi possono ricadere, a seconda dei casi, nell'ambito della tutela autorale.

- Come proteggere **l'idea tecnologica sottostante,** se il diritto d'autore protegge principalmente la forma espressiva?

La risposta può richiedere **l'utilizzo combinato di strumenti differenti**, compresa, quando ne ricorrano i presupposti, la disciplina brevettuale.

LA TUTELA DEL SOFTWARE per il diritto d'autore: requisiti

- **ORIGINALITA'**

- Non deve riprodurre in modo diretto o fortemente evocativo un software altrui.

- Non è richiesta una novità assoluta: basta un apporto **personale dell'autore**, anche costruito su conoscenze di programmi preesistenti

- **CREATIVITA'**

- **Forma espressiva personale** con cui l'autore ha organizzato e realizzato il software. Può sussistere anche se alla base vi sono idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza in materia di software purché **formulate e organizzate in modo personale e autonomo** rispetto a software precedenti. **La stessa idea può essere alla base di diverse opere** che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori investe.

Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/2007 n. 5

- Ai fini della protezione del diritto d'autore, il carattere di creatività di un programma per elaboratore coincide con quello di **originalità rispetto ad opere precedenti** e sussiste anche qualora il programma sia composto da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia della programmazione informatica, purché formulate ed **organizzate in modo personale e autonomo** rispetto alle precedenti (nella specie, è stato rilevato che i prodotti software deputati al controllo dei processi industriali presentano una "architettura di base" comune alla maggior parte di prodotti analoghi presenti sul mercato, perciò l'originalità di un singolo prodotto risiede nella capacità di adattare l'architettura applicativa all'ambiente tecnologico specifico)
- L'originalità può risiedere non nell'idea di partenza, ma nelle scelte personali con cui viene sviluppata e adattata a uno specifico contesto tecnologico

LA TUTELA DEL SOFTWARE per il diritto d'autore: diritti e durata

Il diritto d'autore:

- Componente **morale** (diritti **inalienabili** dell'autore): diritto alla paternità del software, all'**onore e alla reputazione**, all'inedito.
- Componente **patrimoniale** (sfruttabile economicamente e cedibile).
- Nasce in modo **automatico al momento della creazione** e non necessita di formalità.
- Dura **70 anni dalla morte dell'autore** o, in caso di più autori, dell'ultimo di questi.

LA TUTELA DEL SOFTWARE per il diritto d'autore: ambito

Artt. 64 bis LdA – diritto esclusivo di effettuare o autorizzare:

a) la **riproduzione**, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma

b) la **traduzione**, l'**adattamento**, la **trasformazione** e **ogni altra modifica** nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti (c.d. elaborazioni creative)

c) **qualsiasi forma di utilizzazione e distribuzione al pubblico**

Principio dell'esaurimento:

Una volta che il programma è posto lecitamente in vendita nell'UE, il titolare dei diritti d'autore non può pretendere ulteriori compensi per le successive eventuali vendite, ma può opporsi ad atti di sfruttamento diversi dalla vendita (es. noleggio)

LA TUTELA DEL SOFTWARE per il diritto d'autore: ambito

Artt. 64 ter e quater LdA - Libere utilizzazioni:

- Attività necessarie per l'uso del software da parte dell'acquirente **conformemente alla sua destinazione**, inclusa la correzione di errori.

- Realizzazione di una **copia di back-up** (salvo che sia messo a disposizione un supporto di riserva).

- **Osservazione, studio e testing** del funzionamento del software compiuti durante l'uso normale del software (caricamento, visualizzazione, esecuzione, etc.).

- **Riproduzione e traduzione** del software se necessarie per l'**interoperabilità** con altri programmi.

LA REGISTRAZIONE DEL SOFTWARE

- La registrazione del software non è necessaria per ottenere la tutela (che nasce con la creazione dell'opera se ne sussistono i requisiti), ma serve principalmente per ottenere una **prova** documentale dell'esistenza dell'opera **in una certa data**
- Se il software è già pubblicato → può essere registrato nel **Pubblico Registro Software** tenuto da SIAE (art. 103 LdA; D.Lgs. 518/1992 e DPCM 244/1994))
- Se il software è segreto → può essere depositato presso il **Registro Opere Inedite** di SIAE (non rende disponibili informazioni sul contenuto dell'opera)
- SIAE non valuta se l'opera è originale o tutelabile e il deposito non attribuisce la tutela economica

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

- Per procedere alla registrazione di un software presso il Registro Pubblico Speciale per Programmi per Elaboratore o presso il Registro delle Opere Inedite è necessario inviare alla SIAE quanto segue:

 - uno specifico modello firmato e compilato, e

 - una copia del software, in particolare del codice sorgente e/o dell'applicativo, su supporto digitale (CD-rom, DVD non riscrivibili) contenuto all'interno di una custodia rigida.

- Nel caso di deposito presso il Registro delle Opere Inedite la copia del software potrebbe anche essere in formato zip e protetta da password.

EFFETTI E VANTAGGI DELLA REGISTRAZIONE

- **Effetto**

→ crea una prova documentale della registrazione e dei dati relativi al software

- **Vantaggi**

→ maggiore **certezza probatoria**: è più semplice dimostrare che quel determinato software era stato registrato a una certa data.

→ maggiore **certezza documentale**: la registrazione raccoglie informazioni sul programma, sugli autori e sul soggetto che richiede la registrazione

→ **tracciabilità** dei diritti: possono essere registrati anche successivi trasferimenti dei diritti economici

→ se presso il Registro Pubblico SIAE è **possibile richiedere visure, certificati e copie delle registrazioni**

Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2025, n. 1285 - La prova della titolarità dei diritti sul software

Caso. La controversia riguardava la titolarità dei diritti sul software utilizzato nel sistema SICVe (Sistema Informativo per il Controllo della Velocità), sviluppato nell'ambito della gestione autostradale. Autostrade per l'Italia sosteneva di essere titolare dei diritti sul programma, ma la documentazione prodotta non era stata ritenuta sufficiente a dimostrare in modo completo la titolarità.

Decisione. La Corte di Cassazione ha evidenziato l'importanza della prova della titolarità dei diritti sul software. Tra gli strumenti che avrebbero potuto rafforzare la posizione della società vi era anche la registrazione presso il Registro Pubblico Speciale dei Programmi per Elaboratore della SIAE, utile a documentare l'esistenza dell'opera e l'identità del titolare dei diritti economici.

Principio. Nei rapporti commerciali complessi il problema **non è soltanto creare un software, ma poter dimostrare chi detiene i diritti** necessari per sfruttarlo economicamente.

Chi è legittimato a registrare il software?

- **Autore del software** → è la persona fisica che ha creato l'opera
- **Titolare dei diritti di utilizzazione economica** → può chiedere la registrazione del software e far risultare i propri diritti.
- **Cessionario dei diritti** → gli atti di trasferimento dei diritti economici possono essere trascritti nel Registro Software SIAE

Software creato da un dipendente (Art. 12-bis L. 633/1941)

Se il dipendente crea il software nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni del datore di lavoro, i diritti di utilizzazione economica spettano al datore di lavoro, salvo diverso accordo

Esempio pratico - software e ricerca universitaria: a chi spettano i diritti?

Un ricercatore universitario sviluppa, nell'ambito di un progetto di ricerca, un software per ottimizzare i consumi energetici degli edifici. Il software analizza i dati relativi ai consumi, prevede i fabbisogni energetici e suggerisce come ridurre gli sprechi.

- Se si tratta di software tutelato dal diritto d'autore:

- il ricercatore è autore dell'opera

- la titolarità dei diritti economici va individuata secondo la LDA e il regolamento dell'Ateneo (salvo diversa previsione la titolarità spetta all'Ateneo)

- Se il risultato è un'invenzione industriale brevettabile:

- art. 65 CPI → i diritti sull'invenzione spettano alla struttura di appartenenza;

- il ricercatore mantiene il diritto di essere riconosciuto come inventore.

La TUTELA del SOFTWARE come INFORMAZIONE SEGRETA: cenni

Oggetto:

- ✓ **codice sorgente** e **lavori preparatori** (proteggibili tramite diritto d'autore);
- ✓ qualunque informazione del software che viene mantenuta **riservata** e offre un **vantaggio competitivo** all'impresa, anche se non brevettabile (es. algoritmi, idee e concetti alla base di ogni elemento di un programma per elaboratore).

Ambito di tutela del segreto commerciale: più ampia rispetto a quella che deriva dal diritto d'autore o dal brevetto.

I SEGRETI COMMERCIALI (art. 98 c.p.i.): definizione e requisiti

informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali, comprese quelle commerciali, se

A) **soggette al legittimo controllo del detentore;**

B) **segrete**, nel senso che **non siano**, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, **generalmente note o facilmente accessibili** agli esperti ed agli operatori del settore (c.d. «segretezza oggettiva»);

C) hanno **valore economico** in quanto segrete:

D) sono sottoposte a misure di sicurezza **ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete** (c.d. «segretezza soggettiva»).

I SEGRETI COMMERCIALI (art. 99 c.p.i.): tutela

- Il detentore dei segreti commerciali ha diritto di vietare a terzi di acquisire, rivelare a terzi o utilizzare i segreti **in modo abusivo**
- La tutela non impedisce:

- Acquisizione indipendente → un soggetto arriva autonomamente alla stessa soluzione;

- Reverse engineering → analisi e studio di un prodotto legittimamente acquisito, nei limiti previsti dalla legge e dagli eventuali accordi.

- Resta salva la disciplina sulla concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), che sanziona le condotte contrarie alla correttezza professionale.

Esempio pratico: Segreto commerciale e software: appropriazione, sviluppo indipendente e reverse engineering

Un gruppo di ricerca universitario sviluppa un software IA per ottimizzare i consumi energetici negli edifici, contenente un algoritmo proprietario e parametri tecnici riservati che decide di non divulgare

- **Caso A — Appropriazione abusiva**
 Un'impresa ottiene il know-how da un ricercatore senza autorizzazione e lo utilizza

→ violazione del segreto commerciale - **art. 99 CPI.**

- **Caso B — Sviluppo indipendente**
 Un'altra impresa sviluppa autonomamente una metodologia identica o simile.

→ **Non c'è violazione del segreto.**

- **Caso C — Reverse engineering**
 L'impresa acquista legittimamente un prodotto dell'università e lo analizza per ricavarne informazioni.
- → **Può essere consentito**, nei limiti previsti dalla legge e dagli eventuali accordi.

La tutela del SOFTWARE come INFORMAZIONE SEGRETA: vantaggi e svantaggi

Vantaggi

- Assenza di registrazione
- Durata illimitata: La protezione dura finché l'informazione resta segreta
- Valore intrinseco: Il valore del software deriva dalla sua esclusività e segretezza

Limiti

- La protezione decade se il segreto viene scoperto o reso noto al pubblico, anche lecitamente
- Onere della prova

La protezione del software tramite brevettazione: cenni

Diritto d'autore: tutela della forma - Il software è tutelato dal diritto d'autore per quanto riguarda:

- codice sorgente;
- codice oggetto;
- materiale preparatorio che abbia carattere creativo.

La tutela riguarda il modo in cui il programma è espresso, non l'idea o il principio tecnico alla base.

Brevetto: tutela della soluzione tecnica

- Il brevetto può offrire una tutela diversa quando il software contribuisce a una soluzione tecnica che soddisfa i requisiti di brevettabilità.

La tutela può quindi riguardare l'invenzione e il suo effetto tecnico, non semplicemente il codice con cui è stata realizzata

La tutela del SOFTWARE come INFORMAZIONE SEGRETA: strumenti contrattuali e organizzativi

- Contratti di riservatezza (NDA)
 - Chi può accedere alle informazioni
 - Come possono essere utilizzate
 - Obblighi di riservatezza
 - Restituzione o distruzione delle informazioni al termine del rapporto
- Misure organizzative e tecniche interne per garantire la riservatezza delle informazioni
 - Accesso limitato alle informazioni
 - Sistemi di autenticazione e controllo degli accessi
 - Classificazione delle informazioni come riservate
 - Procedure interne di gestione del know how
- Cumulo laddove possibile con altre forme di tutela
 - diritto d'autore
 - brevetto

UTILIZZO e VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL SOFTWARE

L'università sviluppa un software innovativo

- Cessione: l'acquirente diventa proprietario del software e può modificarlo, implementarlo cederlo ad altri
- Uso Diretto: l'Ateneo utilizza direttamente il software per svolgere proprie attività operative. Il valore economico deriva principalmente dai risparmi, dall'efficienza o dai maggiori ricevi generati dall'uso del software
- Uso Indiretto mediante licenza d'uso: viene concesso il godimento limitato agli specifici diritti stabiliti dal contratto a una impresa (licenza esclusiva)o a più imprese (licenza non esclusiva) a pagamento o gratuitamente
- Uso indiretto mediante messa a disposizione delle imprese on line tramite piattaforma in cambio di un abbonamento mensile (Software as a Service – SaaS)
- Art. 110 LdA: La trasmissione dei diritti di utilizzo richiede la forma scritta ad probationem

Cessione o Licenza?

- Cessione → quando l'obiettivo è trasferire definitivamente i diritti. altri
- Licenza → quando si vuole sfruttare economicamente il software mantenendo la titolarità
- Esclusiva → il licenziante mantiene la proprietà ma si spoglia di qualsiasi diritto di sfruttare il software, che spetta esclusivamente al licenziatario; opzione scelta generalmente quando serve dare a un partner un forte incentivo a investire e commercializzare
- Non esclusiva → il licenziatario può concedere licenze a tutti i licenziatari desiderati, mantenendo il diritto di utilizzare il software; opzione scelta generalmente quando si vuole favorire la diffusione della tecnologia presso più soggetti

Prima di cedere o licenziare: le domande chiave

- **Titolarità:** Chi è titolare dei diritti? Ci sono più autori o enti coinvolti? Il software è stato sviluppato nell'ambito di un progetto finanziato?
- **Componenti:** Sono presenti librerie open source? Sono presenti componenti di terzi? Le relative licenze consentono l'operazione?
- **Oggetto dell'accordo:** Cessione o licenza? Esclusiva o non esclusiva? Quali diritti vengono trasferiti/concessi?
- **Perimetro:** Territorio? Durata? Settore applicativo? Prodotti/servizi interessati?
- **Ricerca:** L'università può continuare a utilizzare il software? I ricercatori possono pubblicare? È possibile utilizzare il software in nuovi progetti?
- **Commercializzazione:** Sono previsti obiettivi intermedi? Cosa accade se il licenziatario non commercializza? Sono previste royalty o altri corrispettivi?

LICENZA D'USO DI SOFTWARE: CLAUSOLE SPECIFICHE

- oggetto, durata e limitazioni d'uso
- numero di utenze (licenza individuale o multipla)
- tipi di dispositivi su cui è installabile
- limitazione della responsabilità per vizi, guasti e danni diretti o indiretti derivanti dall'uso del software
- garanzie di non violazione di diritti di terzi
- disciplina dei diritti di proprietà intellettuale
- clausole di segretezza
- condivisione di eventuali miglioramenti o perfezionamenti o aggiornamenti
- Supporto tecnico

TITOLARITA' DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO ECONOMICO IN CAPO ALL'ENTE (art. 11 LdA)

- Amministrazioni pubbliche

Il diritto d'autore spetta a: Amministrazioni dello Stato; Province; Comuni;

quando l'opera è: a) creata sotto il nome dell'ente b) pubblicata sotto il nome dell'ente c) realizzata per conto e spese dell'ente.

- Enti privati senza scopo di lucro

Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguono scopi di lucro:

alle stesse condizioni, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate.

- Accademie ed enti pubblici culturali

Il diritto spetta inoltre: alle Accademie; agli altri enti pubblici culturali;

ma limitatamente alla raccolta dei loro atti e alle loro pubblicazioni.

Varianti di licenza d'uso

- **Closed Source**: licenza di software proprietario. L'uso è strettamente controllato dal proprietario che detiene tutti i diritti. Gli utenti possono utilizzare il software secondo certi termini e condizioni (es. installazione su un certo numero di dispositivi), ma non possono modificarlo o distribuirlo liberamente (es. Microsoft Office, Adobe Photoshop)
- **Open Source**: licenza di software a codice aperto. Il Licenziatario ha accesso al codice sorgente del software, può modificarlo e farne delle copie. Gli utenti possono, secondo i termini della licenza, utilizzare, studiare, modificare e redistribuire il software. Il software resta protetto dal diritto d'autore; la licenza open source disciplina i diritti concessi agli utilizzatori

MODELLI DI LICENZA MULTIPLI

il software viene rilasciato sotto due o più licenze distinte, ognuna delle quali offre distinti diritti e restrizioni, tra cui gli utenti o le aziende possono scegliere

Vantaggi per sviluppatori e utenti

- Flessibilità: soddisfare esigenze di diversi utenti o mercati
- Monetizzazione
- Contributo della comunità al progetto, migliorando il software e beneficiando di un feedback più ampio

Svantaggi

- Possibile confusione
- Maggiore articolazione legale

Esempio pratico - Software open source: dalla diffusione alla valorizzazione economica

- Un gruppo di ricerca sviluppa un software e l'Università decide di distribuirlo open source. Il codice è disponibile secondo i termini della licenza open source scelta. Un'impresa scarica e utilizza gratuitamente il software, ma ha bisogno di adattarlo al proprio processo produttivo; integrarlo con i propri sistemi informatici; ricevere assistenza e supporto; formare il proprio personale per cui si rivolge all'Università
- Quindi, open source non significa rinunciare alla valorizzazione. Il codice può essere aperto, mentre l'Università può valorizzare competenze, servizi, know-how e applicazioni.

Art. 64: invenzioni dei dipendenti

- Attività inventiva prevista + retribuita

→ i diritti derivanti dall'invenzione spettano al datore di lavoro
→ l'inventore conserva il diritto di essere riconosciuto autore.

- Invenzione nell'esecuzione del rapporto, senza specifica retribuzione

→ i diritti spettano al datore di lavoro
→ se il datore o i suoi aventi causa ottengono il brevetto oppure utilizzano l'invenzione in regime di segretezza industriale, all'inventore spetta un equo premio.

- Altrimenti se l'invenzione rientra nel campo di attività del datore

→ i diritti sull'invenzione spettano all'inventore
→ il datore ha un diritto di opzione esercitabile entro 3 mesi dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto

- si considera realizzata durante il rapporto anche l'invenzione per la quale il brevetto sia richiesto entro un anno dalla cessazione del rapporto, se l'invenzione rientra nel campo di attività dell'azienda privata o dell'amministrazione pubblica.

Art. 65 cpi: disciplina speciale

Quando l'invenzione è realizzata nell'esecuzione di un contratto o rapporto di lavoro/impiego con: Università, anche non statali legalmente riconosciute; Enti pubblici di ricerca; IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico); oppure nel quadro di una convenzione tra tali soggetti

- Università / ente di appartenenza→ titolare dei diritti sull'invenzione (es. possibilità di chiedere il brevetto e gestirne la valorizzazione)
- Ricercatore → diritto a essere riconosciuto come inventore

Se partecipano inventori appartenenti a più strutture → contitolarità in parti uguali, salvo diverso accordo.

Ancora sull'art. 65 cpi

Obbligo del ricercatore di comunicare l'invenzione alla struttura che ha 6 mesi per depositare la domanda di brevetto o dichiarare di non essere interessata

Se la struttura non procede, l'inventore può depositare la domanda a proprio nome

Università ed enti disciplinano, nell'ambito della propria autonomia: rapporti con inventori e premialità; rapporti con i finanziatori; modalità di valorizzazione delle invenzioni; applicazione della disciplina anche ai risultati inventivi degli studenti.

Se la ricerca è finanziata, in tutto o in parte, da un soggetto esterno: i diritti derivanti dall'invenzione sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti; gli accordi sono redatti sulla base delle Linee guida MIMIT-MUR Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Ministero dell'università e della Ricerca)

DOPPIA LICENZA (DUAL LICENSING)

Rilascio del software sotto due licenze distinte.

Es. licenza open source (es. GPL – GENERAL PUBLIC LICENSE) gratuita per usi non commerciali

+

licenza commerciale (a pagamento) per usi professionali o con altri vantaggi (es. assistenza tecnica o diritto di cerare un software proprietario)

IL SOFTWARE DUAL USE – Regolamento (UE) 2021/821

Software che, pur essendo progettati principalmente per scopi civili, possono essere utilizzati anche per scopi militari

Sono soggetti a un regime di controllo delle esportazioni in Paesi extra UE per prevenire la proliferazione di armi di distruzione di massa e per garantire la sicurezza internazionale

Gli esportatori (i.e. qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi ricercatori o partenariati, che spediscono fisicamente, trasmettono digitalmente o trasportano personalmente prodotti a duplice uso) devono rispettare precise normative e procedure, ottenendo le necessarie autorizzazioni prima di effettuare le spedizioni pena pesanti sanzioni

In Italia, la competenza per il rilascio è attribuita alla Divisione per i Materiali a Duplice Uso dell'UAMA - Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento - presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Università degli Studi di Trento
14 ottobre 2026

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

APTA S.r.l.

a.feltrinelli@aptalaw.com